N. R.G. PU 90/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE di ANCONA

Sezione II Civile

Il Tribunale di Ancona, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello	Giudice rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 90/2026 promosso dalla Società **KOBAK S.r.l.,** (CF: 01352660524), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale Poggibonsi (SI), Via Trentino Alto Adige n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Napolitano

nei confronti di

ANCONA RISTRUTTURAZIONI S.R.L.S. (C.F./P.IVA: 02814710428), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Ancona (AN), Via Rodi n. 5, REA: AN – 253430;

letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del 24/09/2026 nonché del rinvio all'udienza del 01/10/2026 per la comparizione delle parti;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.

Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex* artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti dimensionali di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII: invero, dall'ultimo bilancio depositato dalla società risalente all'anno 2022 emerge un attivo patrimoniale pari a € 120.870,00 circa, un ammontare di ricavi pari ad € 207.363,00 a fronte di un ammontare di debiti esigibili pari ad € 78.981.00 circa.

Firmato Da: PIERPAOLI LORENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2348bf19bae2943
Firmato Da: GIULIANA FILIPPELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 312b187e3b8635f54e34b9469260043d
Firmato Da: SERENI LUCARELLI ROBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 494255

Sussistono pertanto i presupposti e le condizioni di cui all'art. 121 CCII, atteso che, nonostante il rituale perfezionamento della notifica del decreto di convocazione parti per l'udienza del 24/09/2026 nonché del rinvio all'udienza del 01/10/2026, il debitore non si è costituito omettendo quindi la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale; sul punto si rileva che, in materia, l'orientamento giurisprudenziale è consolidato nel ritenere che incombe sul debitore l'onere di dimostrare che non ricorrono le condizioni previste per l'apertura della liquidazione giudiziale, potendosi all'uopo servire di qualunque documento suscettibile di fornire una adeguata ed idonea rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (in questo senso Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI-I Civ., n. 35381 del 01/12/2022, Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI-I Civ. n. 24138 del 27/09/2019).

La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, anzitutto, dall'inadempimento nei confronti della società ricorrente dell'obbligo di pagamento di somme per un ammontare pari a € 602,07 (oltre interessi come dovuti per legge e rivalutazione monetaria) a titolo di pagamento per la fornitura di materiali e servizi, per attività di lavoro dipendente, oltre spese per la relativa procedura di ingiunzione, giusto decreto ingiuntivo n. n. 600/2024 del 22/04/2024 emesso dal Giudice di Pace di Siena.

Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti del debitore risultano carichi pendenti definitivamente accertati da Agenzia Delle Entrate per circa € 131.322,58, oltre che una consistente esposizione debitoria verso INPS. Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.

Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **ANCONA RISTRUTTURAZIONI S.R.L.S.** (C.F./P.IVA: 02814710428), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Ancona (AN), Via Rodi n. 5, REA: AN – 253430;

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa **Maria Letizia Mantovani**

Firmato Da: PIERPAOLI LORENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2348bf19bae2943
Firmato Da: GIULIANA FILIPPELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 312b187e3b8635f54e34b9469260043d
Firmato Da: SERENI LUCARELLI ROBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 494255

NOMINA curatore **l'Avv. Corrado Gioacchini** il cui nominativo è stato individuato attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 356 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA per il giorno, **26/01/2027 ore 10.30** l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a **trenta giorni prima della suddetta udienza** per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la

Firmato Da: PIERPAOLI LORENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2348bf19bae2943
Firmato Da: GIULIANA FILIPPELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 312b187e3b8635f54e34b9469260043d
Firmato Da: SERENI LUCARELLI ROBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 494255

conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;

DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;

ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 08/10/2026.

Il Giudice estensore	Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello	Dott. Roberto Sereni Lucarelli

Firmato Da: PIERPAOLI LORENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2348bff19bae2943
Firmato Da: GIULIANA FILIPPELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 312b187e3b8635f54e34b9469 26b043d
Firmato Da: SERENI LUCARELLI ROBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 494255